



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Giorgio Gasparini" Vignola (MODENA)**

Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA GINNASTICA AIUTA LA MENTE" DA SVOLGERSI PRESSO LE STRUTTURE ED I SERVIZI DELL'ASP DI VIGNOLA

(Reg. int. N. 28 del 27 MARZO 2017)

TRA

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini", con sede legale in Vignola (Mo), Via Libertà n. 823, C.F./P.IVA: 03099960365, legalmente rappresentata dal **Dott. Marco Franchini**, nella sua qualità di Amministratore Unico;

E

L'Associazione "CORPOMENTE" – Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale - fondata il 23/06/2014 con sede principale in Modena alla Via Peretti n. 66 e con sede secondaria in Castelnuovo Rangone c/o la Scuola di Musica di Via Ciro Bisi n. 1 - Codice Fiscale 94176450362, rappresentata dal Presidente **Sig.ra Doreen Bassiner**;

PREMESSO

- Che la presente Convenzione si attiva con riferimento alla Legge 7 Dicembre 2000 n 383 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e ss.mm.ii. ed alla Legge Regionale Emilia Romagna n° 34/2002 "*Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale*" nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle LL.RR. n. 15 del 30 luglio 2013, n. 8 del 30 giugno 2014 e n. 11 del 15 luglio 2016;
- Che la Regione Emilia Romagna con Legge Regionale 34/2002 specifica che le Associazioni di promozione sociale sono costituite ai sensi della legge 383/2000, per perseguire (Art.2 della L.R. 34/2002) *... "senza scopo di lucro interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuativo di attività di promozione sociale rivolte a favore dei propri associati e di terzi"*
- Che dette Associazioni svolgono la loro attività, avendo, tra le altre finalità citate al medesimo art. 2 attenzione:
 - *b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;*
 - *e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;*
 - *h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.*
- Che la stessa L.R.34/02 (Art 12) prevede la possibilità di attivare Convenzioni tra Associazioni di promozione Sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui alla citata legge regionale, e Soggetti Pubblici;
- Che l' Associazione "**CORPOMENTE**" risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con determinazione n. 4970 del 31 marzo 2016;

- Che l’Azienda intende inizialmente avviare un’esperienza di ginnastica presso il centro di Incontro sito in Castelnuovo Rangone, esperienza eventualmente esportabile in altre strutture o servizi ASP;
- che nell’ambito delle funzioni istituzionalmente assegnate all’Azienda, acquista un ruolo importante e socialmente rilevante l’apporto, in termini di collaborazione ed aiuto, di Attività Volontarie con associati che mettono a disposizione la propria esperienza ed il proprio tempo al fine di coadiuvare l’attività degli operatori impegnati nelle attività con gli utenti;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 LE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’attività di ginnastica dolce e da seduti è rivolta a persone che frequentano il Centro di Incontro di Castelnuovo Rangone, e si prefigge l’obiettivo di favorire la socializzazione e il mantenimento dei più alti livelli possibili di competenze, attraverso proposte d’attività di stimolazione della memoria, di esperienze occupazionali e laboratori creativi, partendo prioritariamente dagli interessi, le attitudini, le caratteristiche, le capacità e le preferenze manifestate dai partecipanti. Quindi l’attività interverrà nella stimolazione del mantenimento delle capacità motorie e delle abilità cognitive individuali degli utenti e volte a rallentare la fase involutiva delle competenze personali (cognitive, motorie e relazionali). Tali obiettivi saranno perseguiti in un ambiente ricco di stimoli, creando benessere e diversificando le proposte.

Si prevede di creare un luogo accogliente dove le persone possono trascorrere momenti stimolanti fuori casa. Le attività proposte, che a semplice titolo d’esempio possono essere: lettura (partecipata e coinvolgente) di notizie e brevi racconti, laboratori autobiografici, attività motoria dolce (da seduti), piccole attività di cucina, giochi da tavolo, musica e canto, giardinaggio, saranno realizzate ricercando il coinvolgimento e il fare concreto dei partecipanti.

La realizzazione del progetto di attività assume una valenza complementare e non sostitutiva dei servizi di propria competenza.

Dette attività potranno essere realizzate in fasi e momenti diversi anche presso altri servizi e strutture ASP, senza che necessiti ulteriore formalizzazione se non l’approvazione, con atto gestione del Responsabile di Area competente, del progetto specifico, stante immutata la parte generale e di indirizzo della presente convenzione.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Il progetto prevede una calendarizzazione degli interventi, concordata e sottoscritta dal Referente del Servizio ASP interessato e dal Responsabile dell’Associazione o da suo delegato.

Inizialmente il progetto trova realizzazione presso il Centro di Incontro di Castelnuovo Rangone. In questo progetto l’esperto dell’associazione sarà affiancato dall’operatore dell’ASP e dalle volontarie del Centro di incontro supportandolo nella realizzazione delle attività programmate. Si prevede un incontro settimanale, per 8 incontri sia di ginnastica dolce che joga, previo accordo con la RAA del CDA, presso il Condominio “*Le viole*” in Via XXV Aprile N.2 di Castelnuovo Rangone. L’attività prevede una graduale differenziazione delle attività proposte al piccolo gruppo di persone coinvolte, ed un eventuale incremento delle stesse.

ART. 3 – IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE E REFERENTI

L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione, ad utilizzare i propri soci volontari. All’inizio del rapporto convenzionale i **Responsabili della Gestione del Progetto**, nominati rispettivamente dall’Azienda nella persona della Responsabile Attività Assistenziali (RAA)/Coordinatore referente del servizio e dalla Associazione “*Corpomente*” nella

persona del Presidente, predispongono i programmi operativi per la realizzazione del progetto di cui al precedente articolo 1, eventualmente sottoscrivendo appositi protocolli operativi.

L'Associazione si impegna affinché l'attività oggetto della presente convenzione sia resa con continuità per il periodo e secondo le modalità preventivamente concordate, a dare immediata e preventiva comunicazione al Referente dell'Azienda, delle interruzioni o contrazioni dell'attività medesima che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

L'Azienda è tenuta a comunicare immediatamente, al responsabile dell'Associazione, ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente alla Associazione ogni evento che possa incidere sulla esecuzione della presente convenzione.

I Referenti della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che gli Associati dell'Associazione "*Corpomente*" rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti.

I responsabili verificano l'andamento dell'attività attraverso le forme e le modalità dagli stessi ritenute maggiormente idonee e confacenti (esempio: incontri periodici, colloqui, etc.).

L'Associazione garantisce che gli associati inseriti nell'attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie motivazioni e esperienze pratiche necessarie allo svolgimento delle attività programmate.

ART. 4 - QUALITA' MORALI

- data la particolare delicatezza dei compiti e delle attività previste all'art. 1;
- evidenziato che tra gli utenti interessati dalle attività oggetto della convenzione vi sono adulti e anziani, anche in parziale condizione di non autosufficienza;
- dato atto che tutta l'utenza afferente ai servizi, e potenzialmente oggetto delle attività realizzate dall'Associazione, è comunque caratterizzata da situazioni di debolezza, svantaggio e fragilità;

l'Azienda e l'Associazione convengono che gli associati impiegati nelle attività di specie debbano essere in possesso di idonee qualità morali.

ART. 5 - ASSICURAZIONI

L'Associazione garantisce che gli associati inseriti nell'attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 30 della Legge 7 Dicembre 2000 n° 383. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa della persone messe a disposizione dall'Associazione sono a carico dell'Azienda, come stabilito dall'Art.30 L.n. N° 383 del 2000 dall'Art. 12 della Legge Regionale n° 34/2002. Il rimborso della quota a carico dell'Azienda avverrà al termine delle attività per ogni progetto avviato, previa presentazione da parte dell'Associazione della nota spesa relativa alla copertura assicurativa.

ART. 6 - RIMBORSI SPESE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Azienda provvede, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 34/2002 al rimborso delle spese sostenute dall'Organizzazione sulla scorta di regolare documentazione che ne attesti la reale sussistenza. Tra gli oneri derivanti dalla presente convenzione devono figurare quelli relativi alle coperture assicurative di cui al precedente art. 5, limitatamente alla parte riguardante l'attività (e il numero di associati) oggetto della presente convenzione, come stabilito dall'art. 30 della legge n. 383/2000 e dall'art. 12 della Legge Regionale n° 34/2002.

Sono comunque ammissibili a rimborso le spese effettivamente sostenute, che risultino, da autodichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 445/2000 e ss.mm.e ii. dal legale rappresentante dell'Associazione, come strettamente necessarie all'assolvimento delle attività. Rimane la valutazione discrezionale ed obiettiva dell'Azienda sull'ammissibilità a rimborso.

L'importo di dette spese dovrà essere marginale e di limitata entità e comunque, non superiore al 15% delle spese documentate.

La documentazione giustificativa della spesa, ivi compresa la nota spese relativa alla copertura assicurativa degli associati che nell'arco dell'anno hanno svolto attività presso i servizi aziendali, sarà presentata dall'Associazione al termine di ogni singolo progetto.

ART.7 – FORMAZIONE

L'Azienda si rende disponibile a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento agli associati di "*Corpomente*" impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione. L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra. L'Azienda si impegna inoltre, a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazione circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

ART. 8: DURATA

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Il rapporto convenzionale potrà essere rinnovato di un ulteriore anno, con apposito atto gestionale del Direttore dell'ASP, sentito i pareri favorevoli delle parti. L'eventuale successivo rapporto sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 9: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa in materia di "trattamento dei dati personali" ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

Si obbliga, inoltre:

- a trattare i dati in osservanza, in particolare dell'art. 11 del citato decreto e pertanto verificarne periodicamente la pertinenza, non eccedenza e necessità rispetto al fine perseguito;
- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- a in/formare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo ad impartire le necessarie istruzioni;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Azienda per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
- a informare tempestivamente i/il Responsabili/e e/o il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART. 10 - INADEMPIENZE

L'Azienda, attraverso i propri referenti espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime. Eventuali rilievi saranno segnalati al referente dell'Associazione, il quale dovrà tempestivamente adottare misure idonee. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate all'Associazione per iscritto ed entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione medesima dovrà adottare i necessari provvedimenti.

Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione, con l'obbligo della sola comunicazione all'Associazione.

In caso di risoluzione della presente convenzione non sussisteranno oneri a carico dell'Azienda se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al momento di interruzione delle prestazioni, in quanto rimborsabili ai sensi dell'art. 6.

Per inadempienze da parte dell'Azienda nei confronti di impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione ha la facoltà di risolvere la convenzione medesima in ogni momento, previa comunicazione da inoltrare all'Azienda con adeguato preavviso (15gg.).

ART. 11 VALIDITÀ ED EFFICACIA

La validità e l'efficacia della presente convenzione restano condizionate alla regolarità e rispondenza alla legge della seguente documentazione dell'Associazione:

- 1) Il permanere delle condizioni di iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale compatibile con i contenuti della convenzione, ai sensi della normativa regionale richiamata;
- 2) validità della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art.30 Legge n° 383 del 2000, per la copertura degli infortuni e delle malattie dei volontari connesse allo svolgimento dell'attività, nonché della responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione fornisce copia della suddetta documentazione all'ASP, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione. Si impegna, altresì, a fornire copia delle quietanze di pagamento dei premi periodici dell'assicurazione di cui sopra, a comprova del permanere in essere della relativa obbligatoria copertura, ai sensi di legge.

In caso di risoluzione della polizza assicurativa, intervenuta per qualsiasi causa, la presente convenzione si risolverà di diritto, senza necessità di comunicazione alcuna tra le parti.

La presente convenzione si risolverà, altresì, di diritto, in caso di cancellazione dell'Associazione intervenuta per qualsiasi causa, dal Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

ART. 12 – NORME FINALI

L'Azienda da atto di aver tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 13 della L.R. 34/2002 nell'individuazione dell'Associazione convenzionata. L'Azienda precisa che non ha effettuato valutazioni comparative con altre Associazioni nella individuazione del soggetto con cui convenzionarsi, in quanto è orientato e disponibile a stipulare analoghe convezioni con qualsiasi altra Associazione, secondo quanto previsto dagli art. 12 e 13 della L.R. 34/2002, disponibile alla realizzazione di attività alle medesime condizioni.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della L. 266/1991.

Per quanto non espressamente concordato nella presente convenzione, si fa rinvio alle vigenti norme di legge, statali e regionali, inerenti alla specifica materia.

per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola

L'AMMINISTRATORE UNICO E RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dott. Marco Franchini) _____

per l'Associazione "CORPOMENTE"

IL PRESIDENTE

(Doreen Bassiner) _____